

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 2008, n. 9

Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), in materia di composizione della Giunta provinciale, di ineleggibilità e di incompatibilità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige
n. 29 del 15 luglio 2008)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato

Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia)

1. All'art. 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «e dagli assessori» sono sostituite dalle seguenti: «e da non piu' di otto assessori»;

b) nel comma 2 le parole: «nel numero massimo corrispondente al 25 per cento del numero degli assessori, se necessario arrotondato all'unita' superiore» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di tre».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 16 della legge provinciale n. 2 del 2003

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale n. 2 del 2003 e' abrogata.

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2003

1. Nella lettera e) del comma 4 dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2003 le parole: «di cui all'art. 16, comma 1, lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e c),».

2. Il comma 10 dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2003 e' abrogato.

Art. 4.

Modificazione dell'art. 73 della legge provinciale n. 2 del 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 73 della legge provinciale n. 2 del 2003 le parole: «, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri» sono soppresse.

Art. 5.

Modificazione dell'art. 80 della legge provinciale n. 2 del 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 80 della legge provinciale n. 2 del 2003 le parole: «nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri» sono soppresse.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 luglio 2008

DELLAI